

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
C I R C O L O
G E R U N D O

via Libertà, 24 - 26020 Madignano - cod. fiscale 91005370191

Associato

A.I.C.S.

Associazione Italiana Cultura Sport

STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica
“CIRCOLO GERUNDO”

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita con sede in Madignano in via Dante Alighieri, 34, un' Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) facente parte dell' A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport, che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO GERUNDO".

Art. 2 – L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività in campo sportivo, culturale, ricreativo, di assistenza sociale con particolare attenzione:

- a. all' organizzazione di competizioni sportive a carattere dilettantistico, agonistico, amatoriale e ricreativo con una particolare attenzione a favorire la pratica sportiva ricreativa fra le persone anziane e la promozione dello sport fra i giovani e fra le fasce sociali diversamente abili; a titolo indicativo si opererà in particolare nelle seguenti discipline sportive: bocce, ciclismo, cicloturismo, ginnastica, calcio, pallavolo, tennis, podismo, pesca sportiva;
- b. alla costituzione di gruppi sportivi dilettantistici a carattere agonistico e amatoriale;
- c. alla collaborazione organizzativa con altre associazioni sportive dilettantistiche operanti nel territorio per favorire il raggiungimento dell' obiettivo indicato alla lettera a;
- d. all' organizzazione o al finanziamento di iniziative tese alla diffusione della pratica sportiva fra i giovani come presupposto di una crescita fisica sana ed equilibrata;
- e. all' organizzazione o al finanziamento di iniziative tese alla diffusione dell' esercizio dall' attività fisica fra gli anziani come presupposto per il mantenimento di una buona funzionalità fisica;
- f. all' organizzazione o al sostegno finanziario, anche in collaborazione con altri enti, di mostre, convegni, dibattiti, spettacoli, concorsi, feste popolari, manifestazioni e iniziative promozionali e di sensibilizzazione su temi di tipo: sportivo , culturale, sociale, ambientale con particolare riferimento al territorio in cui opera il circolo stesso;
- g. alla pubblicazione di libri, opuscoli, manifesti, periodici, materiali pubblicitari e divulgativi attinenti le tematiche, sportive, culturali, sociali, ambientali o relativi alla vita del circolo;
- h. alla promozione del senso sociale e dello spirito comunitario anche attraverso l' organizzazione, di un servizio di distribuzione di cibi e bevande all' interno dei locali dell'Associazione esclusivamente per i soci dell'Associazione stessa o di altre associazioni A.I.C.S., al fine di far sì che l'Associazione possa esercitare una funzione di socializzazione e possa rappresentare un punto di ritrovo e di incontro per gli iscritti;
- i. alla promozione ed organizzazione di attività turistiche: gite, viaggi brevi, anche con il supporto tecnico di agenzie specializzate, rivolte ai soci dell'Associazione o di altre associazioni A.I.C.S. al fine di dare soddisfazione ai bisogni di conoscenza, di arricchimento culturale e di ricreazione dei soci;
- j. alla promozione o finanziamento, anche in concorso con altri enti ed associazioni di iniziative di assistenza rivolte a categorie socialmente deboli o a soggetti in difficoltà

- personale, sociale, culturale, con un' apertura anche a livello internazionale;
- k. alla messa a disposizione di locali, strutture, impianti del circolo al fine di favorire l' associazionismo dei cittadini, l'impegno sociale, compatibilmente con le finalità indicate dal presente statuto;
 - l. alla promozione della formazione permanente dei soci sia attraverso l'organizzazione di iniziative sia con la messa a disposizione di locali, strutture, impianti del circolo.

Art. 3 - Sono compiti dell'Associazione:

- a) contribuire allo sviluppo sociale, con particolare attenzione alla funzione formativa e sociale dello sport, culturale e civile dei cittadini ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- b) favorire l'estensione di attività sportive, ricreative e culturali, anche in forme consortili tra circoli ed altre organizzazioni con finalità analoghe;
- c) avanzare proposte o aderire alle proposte degli enti pubblici locali al fine di favorire la realizzazione degli scopi che stanno alla base della nascita del A.S.D. Circolo Gerundo.
- d) organizzare iniziative, servizi, attività: sportive, ricreative e culturali atte a soddisfare le esigenze di salute, conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di mescita interna purchè la somministrazione di alimenti e bevande avvenga a favore degli associati propri o di altre associazioni A.I.C.S.

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Sono soci dell'associazione e possono fruire dei servizi dell'Associazione tutti gli iscritti ai Circoli e Associazioni dell' Associazione Italiana Cultura Sport – A.I.C.S. - Tutti i soci possono esercitare il diritto di voto in assemblea dal 18° anno di età.

Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all' accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall' iscrizione a libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6 - Qualora si manifestano motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro 30 giorni successivi all' iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio dei Proviriviri dell'Associazione, o, in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 - I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 8 - I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Art. 9 - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

2) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una quota d'iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) da fondo di riserva.

Art. 11 - Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, nè sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 12 - Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1^o gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Nel caso di attività tipiche delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS - , che possono essere poste in essere dall'associazione, in conformità all'art. 10 capo 9 del D.L. 460/97, è obbligo del Presidente istituire contabilità separata per tali attività ex art. 20 bis del D.P.R. 600. Eventuali disavanzi attivi dell'attività tipica delle ONLUS non potrà che essere impiegata in analoga attività. Il rendiconto economico dovrà ricomprendere i risultati di esercizio dell'attività tipica ONLUS.

Art. 13 - Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: 10 % al fondo riserva; il rimanente sarà messo a disposizione per acquisti di mobili e immobili, iniziative di carattere assistenziale culturale, sportivo e per nuovi immobili, impianti, attrezzature o ammodernamenti degli stessi. E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserva o capitale.

ASSEMBLEA

Art. 14 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali del Circolo con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio. L'avviso dovrà riportare la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2^o dell'art. 13 del presente Statuto.

Art. 16 - L'assemblea straordinaria è convocata: - tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; - ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio sindacale; - allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 18 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Art. 20 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci e dura in carica un anno.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc ..).

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate la sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - redigere il rendiconto economico;
 - compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione, la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 25 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti all'Assemblea. I sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni del Consiglio Direttivo essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri presiede, sovra intende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e si assicura che siano rispettate le norme dettate dal presente Statuto, garantisce che siano perseguiti i fini statutari. " Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritiene opportuno e su richiesta di due membri. Le sedute e le deliberazioni del Collegio sono documentate in forma di processo verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio. Al Collegio dei Probiviri spetta giudicare sulle controversie tra i soci e tra soci ed il sodalizio, secondo il dettato dello Statuto, in applicazione del regolamento interno e della legge in generale. Per tale giudizio il Collegio è esonerato dall'osservanza di ogni e qualsiasi formalità procedurale, salvo quelle previste tassativamente ed in via inderogabile dalla legge per i riti Arbitrali. Il ricorso dovrà essere presentato al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni, dalla comunicazione dell'esito del lodo espresso dal Consiglio Direttivo. Sino alla Costituzione del Collegio dei Probiviri od in caso di mancata costituzione del Collegio, il ricorso deve essere presentato all' A.I.C.S., con richiesta di lodo Arbitrale e nominando l'arbitro di parte, che farà parte del Collegio Arbitrale unitamente all' arbitro nominato dalla controparte ed al Presidente del Collegio Arbitrale, nominato dalla A.I.C.S.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 - La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno i 3/5 dei soci presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti. Lo scioglimento del Circolo avverrà ipso iure anche in caso di revoca dell'affiliazione A.I.C.S.

Art. 29 - In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 17 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto. I fondi residui ed i ricavi dei realizzi devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 30 - Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.